

BStGer BB.2021.157 vom 24. Juni 2021

Bundesstrafgericht, 2021-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2021.157

FR: TPF BB.2021.157 du 24 juin 2021

IT: TPF BB.2021.157 del 24 giugno 2021

Regeste

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP).

Erwägungen

E. 1

lett. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2021.157

- 2 -

Visti: - il reclamo del 3 giugno 2021 presentato dall'avv. Xenia Peran a nome di A. contro “gli atti/provvedimenti procedurali apparentemente concepiti dal PP federale B. (che risulta aver firmato a caratteri digitali), ma con firma autografa appartenente ad altri soggetti (due/tre firme diverse non identificate), segnatamente quello del 18/26 maggio 2021, e, rispettivamente i verbali redatti in modo partigiano e parziale dalla Commissaria poliziotta federale in data 19 maggio 2021” (act. 1); - lo scritto del 7 giugno 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 18 giugno 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 2); - il versamento dell'anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 18 giugno 2021 (v. act. 4). Considerato: - che, giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162); - che, a norma dell'art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati; - che, giusta l'art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; - che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP); - che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 5 ad art. 385 CPP; ZIEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);

- 3 -

- che in concreto è stato sì versato l'anticipo delle spese richiesto ma non è stata fornita una procura; - che lo scritto di questa Corte del 7 giugno 2021 indicava chiaramente che in caso di mancato inoltro della procura nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2); - che il ricorso è di conseguenza irricevibile; - che il reclamante, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP); - che tuttavia, mancando una procura, vi è motivo di accollare le spese all'avvocato che ha agito in nome del primo, cagionando lei stessa le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2) risultando in definitiva soccombente; - che visti gli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.- - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.- già versato, la cassa del Tribunale restituirà all'avv. Peran il saldo di fr. 1'500.-.

- 4 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.